

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 189-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI e PAPALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 1964

Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge, che la grande maggioranza degli avvocati e dei magistrati ha sempre sostenuto, torna per la terza volta al Parlamento che, tuttavia, non ha colpa del ritardo.

E poichè occorre armonizzare l'articolo 239 della legge fallimentare con le recenti riforme procedurali penali anche per ciò che concerne la obbligatorietà della emissione del mandato di cattura, non vi è motivo speciale per usare un trattamento più rigoroso per i reati previsti dalla legge fallimentare.

Sembra, pertanto, come già fu stabilito per due volte, opportuno abrogare l'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942 e lasciare che il mandato di cattura sia disciplinato dagli articoli 253 e 254 del Codice di procedura penale.

La 2^a Commissione ha deliberato in conformità, e propone all'Assemblea l'abrogazione dell'articolo 239 ora citato.

AZARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.